

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 830/2014 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1890/2005 del Consiglio, il regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio e il regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 del Consiglio per quanto riguarda la definizione del prodotto oggetto delle attuali misure antidumping relative a taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e a loro parti e le domande di riesame relativo a nuovi esportatori e che prevede, in alcuni casi, la possibilità di rimborso o di sgravio dei dazi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1890/2005 del Consiglio ⁽²⁾ («il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo («le misure iniziali») sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese (RPC), dell'Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam.
- (2) A seguito di un riesame in previsione della scadenza («il riesame in previsione della scadenza») a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 («il regolamento di base»), circoscritto alle misure istituite sulle importazioni originarie della RPC e di Taiwan, le misure iniziali, le cui aliquote erano comprese tra l'11,4 % e il 27,4 % per la RPC e tra l'8,8 % e il 23,6 % per Taiwan, sono state prorogate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio ⁽³⁾ («il regolamento di riesame in previsione della scadenza»).
- (3) A seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base («l'inchiesta antielusione»), il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» della RPC è stato esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 del Consiglio ⁽⁴⁾ alle importazioni di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che fossero o meno dichiarati originari delle Filippine.

2. Apertura di un riesame intermedio

- (4) Il produttore esportatore di Taiwan Sheh Kai Precision Co. Ltd. («il richiedente») ha presentato una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Il richiedente ha chiesto l'esclusione di alcuni tipi di elementi di fissaggio, segnatamente gli elementi di fissaggio bimetallici, dal campo di applicazione delle misure attuali, adducendo come motivo le loro presunte differenze in termini di caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1890/2005 del Consiglio, del 14 novembre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese, dell'Indonesia, di Taiwan, della Thailandia e del Vietnam e chiude il procedimento relativo alle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Malaysia e delle Filippine (GU L 302 del 19.11.2005, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 del Consiglio, del 4 gennaio 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 5 del 7.1.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2/2012 sulle importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e di loro parti originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di taluni elementi di fissaggio spediti dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati originari delle Filippine e chiude l'inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal suddetto regolamento tramite importazioni di taluni elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e di loro parti spediti dalla Malaysia e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarati originari di tali paesi (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 1).

